



## Regione Siciliana

### ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI


- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l'art. 2, comma 1, u.p., inserito dall'art. 1, comma 38 della legge 6/11/2012, n. 190, secondo cui «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»;
- VISTA la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTI il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con D.P.Reg. Sic. 18/7/2012, n. 48 e, in particolare, l'art. 13 comma 1 che sancisce l'applicabilità del regolamento medesimo al procedimento di che trattasi;
- VISTO il parere prot. n. 31999 del 18/4/2013, assunto al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 23/4/2013 al n. 21974, con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha fatto propria la tesi del Servizio 3 circa la disciplina di diritto intertemporale, nella misura in cui il D.P.Reg. n. 48/2012 ha fissato come «inderogabile linea di demarcazione all'efficacia delle due discipline successive, l'avvenuta celebrazione alla data di entrata in vigore, della Conferenza di servizi decisoria sul progetto da autorizzare»;
- VISTA la L.R. 20/9/2015, n. 29 recante *Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche*, ed in particolare l'art. 3 che sancisce l'applicabilità della legge medesima al procedimento di che trattasi;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.R.Sic. 14/6/2016, n. 12 che approva il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3077 del 24/5/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Domenico Armenio;
- VISTO il D.D.G. n. 421 del 14/7/2016 con il quale l'ing. Alberto Tinnirello è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni di questo Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA la nota prot. n. 239-2013-51-6 P del 15/3/2013, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 21/3/2013 al n. 15579, con la quale la Società E.ON Climate & Renewables Italia a r.l. con sede in Roma, via Andrea Doria n. 41/G, C.F. 06400370968 (di seguito ECRl), ha avanzato istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 48,00 MWe, denominato "Parco eolico Castelvetro" da realizzarsi nel territorio dei comuni di Castelvetro e Partanna (TP), comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso;
- VISTA la nota prot. n. 19344 del 10/4/2013, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha comunicato alla ECRl l'improcedibilità della pratica a causa, della carenza della documentazione prevista dall'art. 4 del suddetto regolamento n. 48/2012, ed in particolare l'assenza dei prescritti atti attestanti la disponibilità dei suoli interessati alla potenziale realizzazione del parco eolico;



- VISTA la nota prot. n. 37947 del 28/10/2014, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, nel comunicare il riavvio del procedimento in seguito alla sentenza n. 2259 dell'11/9/2014 del TAR Sicilia sez. II di annullamento della nota prot. n. 19344 del 10/4/2013 su citata, ha ribadito l'improcedibilità dell'istanza di che trattasi sempre per la carenza della documentazione prevista dall'art. 4 del suddetto regolamento n. 48/2012;
- VISTA la nota prot. n. 759-2015-51-6 P del 24/7/2015, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 29/7/2015 al n. 26176, con la quale ECRI ha trasmesso alcune dichiarazioni sostitutive nonché attestazione di pagamento degli oneri istruttori;
- VISTO il verbale della Conferenza di servizi del 27/7/2015, trasmesso a ECRI ed agli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 26921 del 4/8/2015 conclusasi, con l'unanime determinazione di rinviare la trattazione a novanta giorni, previa comunque comunicazione ufficiale e successivamente alla rimodulazione del progetto così come emerso in sede di C.d.S. medesima e con l'assenso di ECRI, per dare modo alla stessa, ancora una volta, di fornire la documentazione necessaria alla procedibilità della pratica di cui al precedente visto e, altresì, che vengano acquisiti i pareri non ancora resi;
- VISTA la nota prot. n. 21520 del 6/6/2016, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha rappresentato ad ECRI di non aver ancora ottemperato al completamento della documentazione necessaria alla procedibilità della pratica ed in particolare, alla dimostrazione della disponibilità giuridica dei suoli ai sensi della L.R. n. 29/2015 né, tanto meno, di avere fatto pervenire, come determinato nel corso della C.d.S. sopra citata, gli elaborati afferenti il progetto rimodulato, preavvisando, contestualmente, la ECRI del mancato accoglimento dell'istanza di che trattasi ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 nonché dell'art. 11 bis della L.R. n. 10/1991;
- VISTA la nota prot. n. 520-2016-51-6 P del 16/6/2016, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 17/6/2016 al n. 23444, con la quale ECRI ha ritenuto di contestare la richiesta di integrazioni documentali da parte del D.R.E.;
- VISTA la nota prot. n. 538-2016-51-17 P del 24/6/2016, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 27/6/2016 al n. 24497, con la quale ECRI ha trasmesso elaborati concernenti esclusivamente l'avvio dell'eventuale procedimento di esproprio, alcune dichiarazioni sostitutive, mentre, per quanto riguarda la documentazione necessaria alla procedibilità della pratica, ha confermato le contestazioni della nota di cui al precedente visto;
- VISTA la nota prot. n. 555-2016-51-17 P del 30/6/2016, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 4/7/2016 al n. 25314, con la quale ECRI ha chiesto la proroga al 30/9/2016 per il completamento della documentazione;
- CONSIDERATO che, in mancanza di comunicazioni ostative, tale proroga è stata, di fatto, concessa;
- ATTESO che, a tutt'oggi, la ECRI non ha proceduto al completamento della documentazione richiesta né ha formulato osservazioni e che, le argomentazioni a supporto delle contestazioni di cui alla nota sopra indicata non risultano meritevoli di accoglimento in quanto palesemente in contrasto con la vigente normativa in materia sopra richiamata;
- CONSIDERATO, altresì, che in ossequio al principio *tempus regit actum* ciascuna fattispecie deve realizzarsi nell'osservanza della norma vigente al momento in cui questa si perfeziona, con la conseguenza che ciascuno degli atti che si susseguono nella sequenza procedimentale deve essere posto in essere nel rispetto della norma vigente al momento dell'emissione dovendo l'amministrazione tenere conto delle modifiche normative intervenute durante l'iter procedimentale, non potendo, al contrario, considerare l'assetto cristallizzato una volta per tutte alla data dell'atto che vi ha dato avvio;
- RITENUTO, pertanto, perdurando la manifesta improcedibilità della pratica di che trattasi per carenza documentale, di dover provvedere al mancato accoglimento dell'istanza della ECRI finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto sopra meglio specificato ed alla conseguente definitiva archiviazione della pratica

#### DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza avanzata dalla Società Società E.ON Climate & Renewables Italia a r.l. con sede in Roma, via Andrea Doria n. 41/G, C.F. 06400370968, finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a



48,00 MWe, denominato "Parco eolico Castelvetro" da realizzarsi nel territorio dei comuni di Castelvetro e Partanna (TP), comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, non è accolta e la relativa pratica definitivamente archiviata.

- Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. nonché comunicato alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
- Art. 3) Il presente decreto verrà altresì pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 11 1 OTT. 2016



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. Alberto Tinnirello)

